

1-bis. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

3. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

4. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una

specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.

6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»:

«Art. 2. — 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.»

Note all'art. 3:

— Il Capo III - Sezione V (articoli 46, 47, 48 e 49) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca:

«Semplificazione della documentazione amministrativa»

— Per il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento» abrogato dal presente regolamento è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2013 n. 54.

21G00054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 2021.

Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone testualmente: «Per ciascuno

degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;

Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e



le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato che la predetta disposizione prevede altresì, per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, che in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicati gli stessi criteri e modalità, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di

città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati;

Rilevato che ciascuno dei predetti enti può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

Visto l'art. 3, punto 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insieme coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile;

Visto l'art. 3, punto 2, secondo cui «Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.»;

Visto l'art. 3, punto 3 il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilità al contributo, le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; le richieste devono altresì riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data



della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone testualmente: «Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti»;

Visto il successivo punto 4 dell'art. 4 che prevede che il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di comunicare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalità informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda;

Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto altresì il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che i comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Rilevata la necessità di approvare, per il triennio 2021-2023, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, tenuto conto dei criteri di priorità, di ammissibilità e di selezione di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni richiedenti il contributo

1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà di richiedere i contributi, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Art. 2.

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incomplete, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

a) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile.

Art. 3.

Modello istanza

1. È approvato il modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalità sono riportate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.



2. L'istanza è prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5.

Ammissibilità delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalità individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2;

b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

2. Non sono ammesse domande formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Istruzioni e specifiche

1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova istanza, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente istanza che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI





Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A
RIGENERAZIONE URBANA**

COMUNE DI

CODICE ENTEBDAP

VISTI i commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 21 gennaio 2021 il quale prevede che hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dal citato comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del predetto DPCM prevede, tra l'altro, che *"Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:*

- a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;*
- b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;*
- c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana";*

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3 del citato DPCM indica quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo ed, in particolare, che gli interventi considerati ammissibili sono:

"a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile".

Le predette richieste di contributo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, devono indicare, inoltre, il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

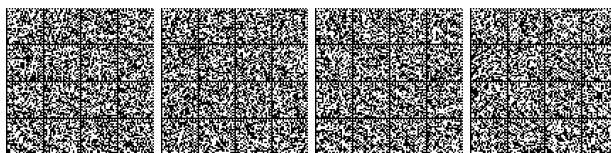
ATTESO che l'ultimo rendiconto della gestione approvato trasmesso alla BDAP dai Comuni di cui alla citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del richiamato DPCM è quello riferito all'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite nella programmazione annuale o triennale e rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;



Chiede

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, il contributo per interventi di rigenerazione urbana, di seguito specificati:

Codice CUP:	Descrizione:					
Casistica prevista dall'articolo 3, comma 1, DPCM:						
Finanziamento parziale:	Enti Finanziatori:			Quota parte cofinanziata:		
Costo Complessivo:	di cui spese progettazione:					
Richiesta contributo (Importo complessivo):	di cui spese progettazione esecutiva:					
Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

21A02156

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 marzo 2021.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici «Gregorio VII», in Roma, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

LA DIRETTRICE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

